

Roma, 12 Aprile 2018

LAV18096

SM

Oggetto: Lavoro. Nota dell'INL sul reato di omesso versamento dei contributi previdenziali.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato ad occuparsi del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali dopo che, con precedente nota del 25 Settembre 2017 (commentata con la circolare Conftrasporto del 5 Ottobre u.s), aveva chiarito che le omissioni a tal fine rilevanti erano quelle dell'anno di competenza contributiva dei versamenti (registrate, quindi, nel periodo 16 Febbraio/ 16 Gennaio dell'anno successivo). Ricordiamo infatti che a seguito della depenalizzazione decisa con d.lgs 8/2016, il reato in esame si configura solo se il totale annuo non versato dei contributi superi i 10.000 €, mentre al disotto di questa soglia si ha una violazione amministrativa.

Il nuovo intervento dell'INL (nota n. 2926/18, del 29 Marzo u.s) è stato provocato dalla decisione presa dalle SS.UU della Corte di Cassazione, secondo la quale la valutazione dell'omissione contributiva va fatta sulla base di un criterio di cassa, quindi *“con riferimento alla mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso)”*.

Pertanto, l'INL ha confermato le indicazioni che, sul tema, erano state fornite agli inizi dal Ministero del Lavoro con nota del 3 Maggio 2016 (commentata con circolare LAV16147 del 26.5.2016, alla quale si rinvia per gli approfondimenti).

Il testo della nota INL del 29 Marzo, è contenuto al link sottoindicato.

Cordiali saluti.